

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO ORGANIZZATORE

Tra

ITET DANTE ALIGHIERI con sede in Cerignola via Gentile n. 4, codice fiscale 810002930717 d'ora in poi denominata "istituzione scolastica", rappresentata dal Sig. Mininno Salvatore, nato a Cerignola il 24/11/1959, codice fiscale MNNSVT59S24C514M;

e

ITS Academy Apulia Digital, con sede in Via San Severo km 2.00 a Foggia, codice fiscale 94099950712; P.IVA 04050770710 rappresentata dal Presidente Euclide Donato Della Vista, nato a Foggia il 30.03.68, C.F. DLLCDD68C30D643K

Premesso che

Il presente accordo tra le Parti stabilisce le condizioni e i termini in base alle quali instaurare la collaborazione per mutuo interesse ovvero:

- supporto al progetto proposto da: ITS Academy Apulia Digital;
 - coprogettazione dei profili formativi;
 - disponibilità di spazi e laboratori idonei allo svolgimento delle attività formative/pratiche/laboratoriali/studio di casi/buone prassi;
 - individuazione di professionalità per la docenza e la certificazione delle competenze;
 - elaborazione congiunta di Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO);
- organizzazione congiunta di eventi di divulgazione del progetto ITS Academy Apulia Digital o e disseminazione dei risultati progettuali;
- partecipazioni ad avvisi pubblici (regionali, nazionali e comunitari) di comune interesse;
 - supporto e patrocinio di eventi;
 - promozione dell'autoimprenditorialità;
 - utilizzo reciproco dei loghi delle Parti per tutta la durata della presente convenzione.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'ITS Academy Apulia Digital qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto erogante", si impegna ad attivare a titolo gratuito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (di seguito indicati PCTO) su proposta di ITET DANTE ALIGHIERI di seguito indicata/o anche come "istituzione scolastica".

Art. 2

L'attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un referente coordinatore interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto erogante, denominato tutor formativo esterno.



La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

Art. 3

Le Parti si impegnano a non divulgare all' esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato, eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'Accordo, proteggendo le stesse con almeno il medesimo grado di diligenza e vigilanza con cui vengono protette le proprie informazioni.

Art. 5

La presente convenzione non comporta oneri finanziari a carico dei contraenti. Le risorse finanziarie per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 1 dell'Accordo verranno reperite di volta in volta, sulla base delle disponibilità delle Parti e delle opportunità di finanziamento.

Art. 6

Il presente Accordo sarà registrato esclusivamente se necessario al fine della esecuzione delle attività ivi regolamentate e le spese saranno a carico del richiedente.

Art. 7

La presente convenzione ha durata triennale (tre anni) a decorrere dalla data di sottoscrizione congiunta della stessa.

È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all' interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo saranno di competenza esclusiva del Foro di Lecce.

CERIGNOLA, 29/01/2025

ITET DANTE ALIGHIERI
Legale rappresentante
D.S. Prof. Salvatore Mininno

ITS Academy Apulia Digital
Legale rappresentante
Euclide Donato Della Vista